



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

COMUNE DI L'AQUILA

ASM SpA

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (CIC)

“Cento e cento giardini”

Progetto sperimentale per la diffusione della pratica del compostaggio in loco

L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno....., il **giorno**....., del **mese** di....., presso la sede della Direzione Protezione Civile Ambiente della Regione Abruzzo, in via Passolanciano, 75 - Pescara,

TRA

REGIONE ABRUZZO, con sede in L'Aquila, partita IVA 80003170661, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominata "Regione";

E

COMUNE di L'AQUILA, con sede in L'Aquila, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "Comune di L'Aquila";

ASM SPA, con sede a L'Aquila, Via Zona dell'Industria, s.n.c. – Bazzano, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "ASM";

CIC (Consorzio Italiano Compostatori), con sede a, Via, partita IVA, che interviene nel presente atto a mezzo di, di seguito denominato: "CIC";

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa denominato: "**Cento e cento giardini collettivi**", proposto dall'Aquilana Società Multiservizi ASM SpA L'Aquila, trasmesso alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti al prot.n. RA/47941 del 25.02.2011, per la realizzazione di una collaborazione istituzionale per l'attivazione di un'esperienza di "*compostaggio in loco*" delle frazioni organiche dei rifiuti urbani;

VISTA la **DGR n. ... del**, con la quale, a seguito di incontri tecnici ed a livello istituzionale tenutisi presso la Direzione Protezione Civile Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti, è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa denominato in via definitiva: "**Cento e cento giardini**";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

ATTESO che al paragrafo 17) della suddetta Direttiva 2008/98/CE, è precisato che "*omissis ... i sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche .. omissis*";

CONSIDERATO che la raccolta e selezione alla fonte dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti delle produzioni vegetali ed animali e delle frazioni ad alto tasso di umidità, si configura tra le priorità della legislazione ambientale nazionale e regionale;

CONSIDERATO che le frazioni organiche da residui alimentari e da scarti di manutenzione del verde pubblico e privato, costituiscono la principale componente merceologica dei rifiuti, valutabile in almeno il 30% - 40% dei rifiuti urbani ed assimilati;

RITENUTO che le attività di raccolta delle frazioni organiche in particolare di provenienza domestica (umido e verde), possono essere svolte dai cittadini-utenti in vario modo, in forma singola/unifamiliare (*compostaggio domestico o autocompostaggio*) che in forma collettiva da più utenze nello stesso sito (*compostaggio in loco, di comunità, .. etc.*);

RITENUTO che le utenze non domestiche che producono scarti organici, come ristoranti, alberghi, mense, ospedali, attività di catering, possano trovare utile e conveniente autosmaltire alla fonte gli scarti organici evitando la produzione di rifiuti;

VISTO il D.Lgs 3.0.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 “*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*”, che prevede:

“omissis ...

- all'art. 177, comma 2: “*La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse*”;
- all'art. 177, comma 5: “*omissis ... lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni ... omissis .. adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*”;
- all'art. 178, comma 1, che “*omissis ... La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. .. omissis*”;

VISTO l'art. 179, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che stabilisce: “*omissis .. la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento.*”;

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che all'art. 183 “*Definizioni*”, comma 1, prevede:

“d) “**rifiuto organico**”: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

e) “**autocompostaggio**”: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto”;

CONSIDERATO che la pratica del “*compostaggio in loco*” di più utenze conferitrici, si colloca tra il compostaggio domestico e quello industriale e deve ancora trovare una propria puntuale definizione nel quadro normativo comunitario, nazionale e regionale, ma che può essere qualificata in modo oggettivo e declinabile dalla definizione dell'autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come: “**compostaggio in loco**: *compostaggio degli scarti organici di rifiuti urbani, derivanti da singole o più utenze, domestiche e non domestiche, effettuato in un sito comune o in un impianto elettromeccanico, ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto da parte delle utenze conferenti*”;

RITENUTO pertanto che, nelle more di un più puntuale inquadramento normativo e regolamentare del “*compostaggio in loco*” di più utenze conferitrici anche non domestiche, si possa avviare una fase di sperimentazione, anche al fine di valutare gli aspetti operativi/gestionali ed il funzionamento dell'impiantistica da utilizzare e da inquadrare (impianto elettromeccanico), in via transitoria e definire l'attività svolta da un operatore proposto alla gestione del sito o dell'impianto nell'ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti ammesse alla procedura semplificata, ai sensi degli artt. 214 - 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposto alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*”;

VISTO l'art. 5 della L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di competenze delle Province;

CONSIDERATO che l'art. 182-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., dispone che si attivi sul territorio la raccolta differenziata dei rifiuti organici, il loro trattamento in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale e l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*” e s.m.i., che ha previsto obiettivi di riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) da collocare in discarica, nel modo seguente:

- entro 5 anni (2008) < 173Kg/ab/a (-25 %);
- entro 8 anni (2011) < 115 Kg/ab/a (-50 %);

- o entro 15 anni (2018) < 81 Kg/ab/a (-65 %).

CONSIDERATO che il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 1, l'approvazione da parte della Regione di un programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili (cd. "RUB"), da collocare in discarica;

RICHIAMATO il "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica", denominato "Programma RUB", che la Regione Abruzzo ha approvato con ex L.R. 23.06.2006, n. 22, pubblicata nel BURA n. 37 Ordinario del 7.07.2006; che prevede le diverse azioni da attuare, su base regionale e provinciale e/o Ambito Territoriale Ottimale (ATO - art. 14 della L.R. 45/07 e s.m.i.), per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, come previsti dal D.Lgs.36/03 e s.m.i.;

VISTA la Circolare ministeriale del 22.03.2005 (G.U. n. 81 del 8 aprile 2005), che indica tra i prodotti iscrivibili al "Repertorio del riciclaggio", gli ammendanti per impiego agricolo e florovivaistico;

VISTA la Direttiva 09.04.2002 "Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti", che prevede la nuova codifica dei rifiuti, pubblicata sulla G.U. n. 102, del 10.05.2002;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ed il Programma RUB, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., Capo IV, prevede: "Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo" ed in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 2, lett. d), la divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;
- all'art. 27 "Rifiuti Urbani Biodegradabili", in cui si prevede che la Giunta regionale emana apposite direttive per garantire l'effettivo recupero delle frazioni biodegradabili (RUB);
- all'art. 58 "Incentivi e premialità", in cui si prevede che la Giunta regionale possa concedere contributi anche per l'incentivazione delle attività di compostaggio domestico.

VISTA la L.R. 17.07.2007, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli", che prevede la promozione e la diffusione sul territorio regionale delle attività di compostaggio delle frazioni organiche;

VISTA la L.R. 10.01.2011, n. 1 "Legge Finanziaria Regionale 2011" che ha modificato il regime degli aiuti previsto dall'art. 9 della L.R. 17.07.2007, n. 22;

VISTO il Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999;

RICHIAMATA la DGR n. 167 del 24.02.2007 "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero", contenenti disposizioni per incrementare le raccolte differenziate delle frazioni organiche al fine di diminuire i quantitativi di RUB da conferire in discarica;

RICHIAMATA la DGR n. 1012 del 29.10.2008, avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - Programma per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, denominato: Ridurre e riciclare per vivere meglio. Approvazione", pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 85 del 28.11.2008, che prevede tra i progetti finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, quello relativo al "Compostaggio domestico";

RITENUTO che il recupero delle frazioni organiche tramite il compostaggio domestico o autocompostaggio possa:

- a) dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo i relativi costi;
- b) ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l'inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
- c) garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l'apporto di sostanza organica, sempre più ridotta a causa dell'uso massiccio di concimi chimici;
- d) ridurre le emissioni di CO₂ attraverso l'eliminazione delle attività di raccolto e trasporto.

CONSIDERATO che in Italia lo sviluppo della pratica del compostaggio in loco sicuramente permetterà di contribuire maggiormente al raggiungimento degli obiettivi indicati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 182-ter e del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta di Protocollo d'Intesa avanzata dall'ASM SpA, con nota prot.n. 278 del 23.02.2011, per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con quanto stabilito D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 182-ter;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR – L.R. 45/07 e s.m.i.);
3. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 ed alla DGR n. 1012 del 29.10.2008;
4. è un progetto ad alto contenuto innovativo e quindi permette la sperimentazione di nuove tecniche di raccolta e trattamento dei rifiuti organici;
5. costituisce un'importante ed essenziale momento di informazione - formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;

rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di uno dei principi comunitari di settore della "responsabilità condivisa" tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo dei rifiuti;

RICHIAMATA la DGR n. 96 del 15.02.2011 recante: "*Art. 7 della L.R. 25.03.2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2011*" che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle Strutture Regionali;

RICHIAMATA la L. 241/90 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTI

il D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

tutto ciò premesso, le parti di cui al presente accordo convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

(*Finalità*)

1. Il presente "Protocollo d'intesa" (di seguito "Accordo"), è finalizzato prioritariamente a:
 - a. attuare un progetto sperimentale denominato "**Cento e cento giardini**", che ha come obiettivo introdurre nel territorio abruzzese tecniche di compostaggio in loco;
 - b. sperimentare nuove tecnologie tese a favorire il trattamento e quindi il riciclo della frazione organica;
 - c. incrementare la quantità dei materiali riciclabili avviati ad effettivo recupero;
 - d. favorire una corresponsabilità delle utenze, domestiche e non domestiche, nella gestione integrata dei rifiuti, sperimentando nuove tecniche di comunicazione che favoriscano una maggiore presa d'atto che il comportamento di ognuno è importante e fondamentale per il successo di una corretta gestione integrata dei rifiuti;
 - e. promuovere la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico - scientifico che effettui un monitoraggio costante del progetto al fine di divulgare i risultati analizzati in ogni suo aspetto che abbraccia gli aspetti tecnici del processo di compostaggio in loco (*tecnologia da utilizzare, qualità dei materiali in ingresso, qualità del compost prodotto, .. etc.*), quella di sensibilizzazione dell'utenza e quella economica;

- f. favorire la divulgazione della sperimentazione attraverso un mix di strumenti di comunicazione: il sito web, la produzione di materiale promozionale, l'organizzazione di incontri territoriali e conferenze sul lavoro svolto sul territorio regionale, finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini, e delle utenze non domestiche interessate, alla pratica del compostaggio in loco;
- g. ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, in coerenza con gli obiettivi di realizzare una gestione integrata dei rifiuti e le finalità del DLgs.36/03 e s.m.i., recante: "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Art. 2

(Impegni delle parti)

1. Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a:

REGIONE ABRUZZO

- collaborare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), all'attuazione del progetto sperimentale denominato "**Cento e cento giardini**", in attuazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzato alla riduzione della produzione degli stessi, in particolare tramite l'attività di compostaggio in loco;
- definire un iter autorizzativi coerente con le disposizioni comunitarie dell'impianto per la pratica del compostaggio in loco;
- partecipare, tramite l'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR), ad incontri di sensibilizzazione e seminari informativi per i cittadini e per le utenze non domestiche;
- compartecipare all'attuazione del progetto sperimentale con **Euro 20.000,00** (compreso IVA), in particolare per contribuire all'acquisto della tecnologia da utilizzare ed alla campagna di sensibilizzazione, da corrispondere all'ASM SpA, con le seguenti modalità:
 - **70%** all'invio della comunicazione di inizio attività;
 - **30%** alla presentazione del rendiconto, al servizio competente della Regione, delle spese sostenute per le iniziative realizzate.
- promuovere la diffusione delle esperienze realizzate con il progetto "**Cento e cento giardini**" perché le stesse siano di riferimento per altre realtà.
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

COMUNE di L'AQUILA

- individuare e concedere alla ASM SpA, nei modi che potrà definire (*in affitto, in concessione in diritto di superficie, in proprietà, ..etc.*), un'area pubblica per la collocazione ed esercizio dell'impianto per il compostaggio in loco.
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

CIC

- collaborare attivamente alla realizzazione del progetto, fornendo indicazioni utili per ottenere dalle attività previste ai sensi del presente accordo, compost di qualità;
- redigere la scheda di rilevazioni dati utili alla valutazione del progetto;
- analizzare i risultati ottenuti sotto il profilo tecnico-scientifico;
- collaborare alla divulgazione del progetto anche in sedi nazionali;
- partecipare con n. **1** rappresentante al "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3.

ASM SpA

- gestire le attività previste dal presente accordo denominato: "**Cento e cento giardini**", con **Euro 5.000,00** nonché attivando possibili altri canali di finanziamento e/o di compartecipazione e/o di collaborazione o consulenza;
- individuare, in collaborazione con la Regione Abruzzo, la tipologia di impianto da acquistare per il compostaggio in loco, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dal presente accordo e da eventuali altre fonti di finanziamento;
- organizzare corsi di formazione per il personale dell'azienda e degli utenti interessati, finalizzata ad acquisire informazioni sul progetto, sull'utilizzo dell'impianto, .. etc., ai quali parteciperanno anche la Regione Abruzzo e il C.I.C.;
- organizzare la campagna di informazione e sensibilizzazione sul territorio comunale per divulgare il progetto e la pratica del compostaggio in loco;
- acquisire i dati necessari che saranno utilizzati dal "*Gruppo di Lavoro*" di cui all'art. 3 del presente Accordo per il monitoraggio del progetto;
- provvedere a redigere un "*Rapporto finale*" delle diverse attività svolte e dei risultati raggiunti e provvedere alla sua diffusione, nei modi che si riterrà più opportuni;

- partecipare con n. **2** rappresentanti al “*Gruppo di Lavoro*” di cui all’art. 3.

Art. 3

(*Gruppo di lavoro*)

1. Al fine di attuare le finalità ed i contenuti di cui all’art. 1, è costituito un “*Gruppo di lavoro*”, formato da:
 - n. **1** rappresentante del Servizio Gestione Rifiuti - ORR della Regione Abruzzo;
 - n. **1** rappresentante del Comune di L’Aquila;
 - n. **2** rappresentanti di ASM SpA (*di cui uno con compiti di coordinamento delle attività*),
 - n. **1** rappresentate del CIC.
2. Il “*Gruppo di lavoro*” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “*Gruppo di lavoro*” è insediato, su convocazione di ASM SpA entro **15** giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. Il “*Gruppo di lavoro*” provvede a definire, entro i successivi **15** giorni, un “*Programma operativo*”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.

Art. 4

(*Rapporto finale*)

1. Il “*Gruppo di lavoro*” di cui all’art. 3, provvede al termine del programma di interventi, ad approvare un “*Rapporto finale*” richiamato all’art. 2, da inviare successivamente alle Province, AdA, Consorzi e/o loro Società SpA ed alla Direzione Protezione Civile Ambiente - Servizio Gestione Rifiuti - ORR;

Art. 5

(*Durata*)

1. Il presente accordo ha durata di **1 anno** a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

COMUNE di L’AQUILA

ASM SPA

CIC
